ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO
C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003
001 - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. VITULANO
Prot. 0001716/U del 23/06/2018 11:00:50

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO
Scuole dell'Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
Vitulano - Campoli M.T - Cautano
Viale Bracanelli, 1 – 82038 Vitulano
Tel. 0824 871062 – Fax 0824 878667
Email: bnic850003@istruzione.it-bnic850003@pec.istruzione.it
Sito internet: http://www.icvitulano.gov.it – C.F. 92029130629

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR 2016/679)

In data 22/06/2018, in Vitulano (Bn), tra il dott. Pisaniello Luigi, nato a Soriano nel Cimino (Vt), il 18/09/1953 C.F: PSNLGU53P19I855P, residente in Cervinara (Av), ivi domiciliato in via Roma, 130 quale **TITOLARE DEL TRATTAMENTO** nella sua qualità di Dirigente Scolastico **dell'Istituto Comprensivo Vitulano**
ed la sig.ra Martone Pasqualina, nata a Foglianise (Bn), il 04/10/1957, residente in Foglianise (Bn), ivi domiciliata in Via Provinciale Vitulanese, quale soggetto nominato **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO** nella sua qualità di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dell'Istituto Compresivo Vitulano
individuati come tali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, più avanti sintetizzato come Regolamento

PREMESSO CHE

1. Il soggetto sopra indicato come titolare svolge una attività che comporta il trattamento di dati personali inerenti l'espletamento delle sue funzioni.
2. Il soggetto sopra indicato come titolare del trattamento ha ritenuto applicabile il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
3. Il medesimo, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, ha ritenuto di valutare i rischi e, di conseguenza, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi al regolamento sopra citato. Al riguardo da atto di quanto segue:
   - Le relative soluzioni tecniche ed organizzative richiedono un costante monitoraggio anche mediante riesami e periodici aggiornamenti.
   - Tali misure devono tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso.
   - Il titolare del trattamento sa di essere tenuto anche a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la pseudonimizzazione e la minimizzazione.
   - Il titolare del trattamento è altresì consapevole di dovere anche integrare, nel trattamento, le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del suddetto regolamento e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza ed adeguato trattamento dei dati personali.
   - Il titolare del trattamento è consapevole di essere tenuto a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.
   - Tale obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la portata del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità.
   - Dette misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE EI SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. La durata del presente contratto è stabilita fino al 31 dicembre dell'anno corrente e si rinnova tacitamente da anno in anno per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre fino a disdetta da inviare con raccomandata con un anticipo di almeno due mesi. È sempre ammessa la risoluzione concordata o programmata tra le parti.
2. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
3. Per regolamento si intende il "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016".
4. Per responsabile del trattamento si intende il soggetto sopra indicato come tale. Detto responsabile viene nominato con la sottoscrizione del presente atto.
5. Per titolare del trattamento è da intendersi, agli effetti del regolamento, il soggetto indicato come tale dal presente atto.
6. Il titolare del trattamento dichiara che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai seguenti riferimenti: - 1° telefono N. 0824838068, 2° telefono N. 3331640055 email: luigi.pisaniello@istruzione.it, ovvero all'indirizzo di sede Via Bracanelli, snc – Vitulano (Bn) email: bnic850003@istruzione.it
7. Il responsabile del trattamento dichiara che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dalla presente scrittura, gli potranno essere trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai seguenti riferimenti: - 1° telefono N. 0824871698, 2° telefono N. 3292539279, email: pasqualina.martone.955@istruzione.it, ovvero all'indirizzo di sede Via Bracanelli, snc – Vitulano (Bn) email: bnic850003@istruzione.it

8. Il soggetto indicato come responsabile del trattamento dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono sul titolare del trattamento e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica.
9. Le parti dichiarano che l'incarico conferito comporta un trattamento di dati personali da svolgere da parte del responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento.
10. Il responsabile del trattamento si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.
11. Il responsabile del trattamento si impegna a non ricorrere ad un altro responsabile senza preventiva autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.
12. La materia disciplinata dal presente contratto consiste in trattamento di dati personali da svolgere da parte del responsabile del trattamento per conto del titolare del trattamento la cui natura è inerente l'espletamento delle funzioni riguardanti le finalità dell'istituzione di che trattasi; il responsabile del trattamento si fa carico di attuare tutto quanto necessario al mantenimento del trattamento limitatamente al tempo minimo necessario all'ottenimento dello scopo prefissato.
13. Le parti dichiarano che la finalità del trattamento è di tipo istituzionale, che la tipologia dei dati personali da trattare consiste in anagrafiche e che le categorie degli interessati sono dipendenti, alunni, fornitori, esperti e consulenti i quali hanno diritto di esercitare quanto previsto dalla disciplina sulla privacy in conformità di quanto previsto dal regolamento, dalle vigenti disposizioni aventi valore di legge e dagli specifici accordi e limitazioni che ciascuno possa avere legittimamente posto o porrà in essere nel corso od anche successivamente al rapporto.
14. Il responsabile del trattamento si impegna ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
15. Il responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento.
16. Il responsabile del trattamento in tal caso è tenuto ad informare il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
17. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
18. Il responsabile del trattamento assicura che laddove necessario procederà alla pseudonimizzazione ed alla cifratura dei dati personali, ovvero, se non necessario, ad elencarne le motivazioni.
19. Il responsabile del trattamento garantisce di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, con le caratteristiche di cui alle vigenti normative.
20. Il responsabile del trattamento dichiara di avere e di mantenere costantemente la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
21. Il responsabile del trattamento garantisce la costanza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati nel rispetto della normativa.
22. Il responsabile del trattamento si impegna ad adottare tutte le misure richieste dall'art. 32 ed a rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del regolamento.
23. Il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del regolamento. Tale obbligo di assistenza riguarda anche la garanzia del rispetto, da parte del titolare del trattamento, degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento. Il tutto tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento. Per tale obblighi di assistenza si terrà conto della natura del trattamento.
24. E' facoltà del titolare del trattamento ottenere in qualunque momento la cancellazione o la restituzione di tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento con cancellazione totale di tutte le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri prevedano la conservazione dei dati (in tal caso dovranno essere definiti tutti i rapporti contrattuali ed economici che non ne rendano più necessarie possibili produzioni in giudizio).
25. Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
26. Nel caso in cui il responsabile del trattamento ritenga che, a suo avviso, una delle istruzioni violi il regolamento o altre disposizioni nazionali o dell'unione (riguardo al trattamento dei dati personali), ne informa immediatamente il DPO (Data Protection Officer – art.o 37 del regolamento).
27. Nel caso in cui sorga la necessità che il responsabile del trattamento debba fare ricorso ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile

del trattamento principale. Quest'ultimo è tenuto a prevedere da parte del responsabile del trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente accordo e del regolamento.

28. Qualora l'altro o gli altri responsabili del trattamento omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva sempre, nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei responsabili dell'intera filiera dei responsabili dei trattamenti.
29. Nel caso in cui il responsabile del trattamento aderisca ad un codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione approvato ai sensi dell'art. 42 del regolamento, tale adesione può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti per essere esonerato da alcuni degli obblighi di cui al presente accordo riconducibili ai paragrafi 1 e 4 dell'art. 28 del regolamento.
30. Le parti si dichiarano consapevoli del fatto che la Commissione Europea può stabilire clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'art. 28 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del regolamento ed anche che un'autorità di controllo può adottare clausole contrattuali tipo per le materie di cui ai paragrafi 3 e 4 del predetto art. 28 in conformità del meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63 del regolamento.
31. Le parti si dichiarano altresì consapevoli della circostanza che ogni contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del predetto art. 28 del regolamento deve essere stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.
32. Le parti si dichiarano consapevoli della circostanza che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del regolamento, se un responsabile del trattamento viola il regolamento medesimo, determinando le finalità ed i mezzi del trattamento, è considerato titolare del trattamento in questione.
33. Il titolare ed il responsabile del trattamento e, ove specificamente incaricato, il loro rappresentante, sono tenuti a cooperare, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
34. Le parti si impegnano ad operare tenendo costantemente conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
35. Al fine di ridurre e mantenere per quanto più possibile al minimo, i rischi ed i pericoli derivanti dal trattamento dei dati personali, il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento si impegnano ad adoperarsi e cooperare per mettere in atto le misure tecniche e organizzative più adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo a ridurre il rischio quanto più concretamente possibile in ragione delle rispettive possibilità.
36. Le parti contraenti, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si impegnano a tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso ai dati riguardo ad eventuali modalità accidentali o illegali relativamente ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
37. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a far sì che, chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali, non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.
38. In caso di violazione dei dati, tale da presentare un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, il responsabile del trattamento si dichiara consapevole degli obblighi che incombono sul titolare del trattamento a norma dell'art. 33 del regolamento. Di conseguenza si impegna a comunicare ogni circostanza e dato rilevante, senza ingiustificato ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Detta comunicazione deve essere notificata al titolare del trattamento e deve contenere:
    - la descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
    - l'indicazione o la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali
    - la descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
39. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, il responsabile del trattamento si impegna a fornire le informazioni medesime, in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.
40. Al fine di consentire all'autorità di controllo di verificare il rispetto del regolamento, il responsabile del trattamento si impegna a favorire al massimo la possibilità da parte del titolare del trattamento di documentare qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
41. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
42. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano a sostenere il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 39 del regolamento fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti nonché per mantenere la propria conoscenza specialistica.
43. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione delle funzioni che gli competono e che il responsabile della protezione dei dati non sia rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti.

44. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si impegnano ad assicurare che gli interessati possano sempre contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.
45. E' fatto obbligo al responsabile del trattamento dei dati personali attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile della protezione dei dati e di rendersi disponibile per ogni campagna di sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo.
46. Se richiesto, il responsabile del trattamento dei dati è tenuto a fornire un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del regolamento, a cooperare con l'autorità di controllo ed a fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
47. Il titolare del trattamento dichiara di avere preventivamente fornito al responsabile del trattamento dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti per il trattamento dei dati e, per quanto possibile ogni occasione di contatto, nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in materia di lavoro in relazione alla propria attività.
48. Entrambi i contraenti si obbligano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente accordo ed a informarsi reciprocamente, ove occorra, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.
49. Nel caso in cui sorga l'esigenza di una cooperazione e coordinamento si impegnano ad elaborare anche un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia materialmente possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. In tal caso il relativo documento sarà allegato, anche successivamente, al presente contratto e sarà via via adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Trattamento dei dati

Il Titolare del Trattamento dei dati